

## **NORMATIVA PREVISTA DALLO STATUTO VIGENTE**

### **CAPITOLO II**

#### Art. 50 ELEGGIBILITA'

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) Essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
- 2) Essere in possesso della cittadinanza italiana limitatamente ai fini sportivi;
- 3) Non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- 4) Non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- 5) E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- 6) Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il CONI, le Federazioni e contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
- 7) Sono ineleggibili i soci che ricoprano, ovvero hanno ricoperto nel quadriennio olimpico precedente alla celebrazione di assemblee elettive, cariche in organi e/o in strutture periferiche di altri Enti di Promozione Sportiva.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.

#### **Art. 12 – Accesso alle cariche (REGOLAMENTO ORGANICO)**

Tutti i soci, possono accedere alle cariche elettive dell'Ente, nel rispetto degli articoli dello Statuto e del presente Regolamento, ad eccezione dei soci che hanno ricoperto nel quadriennio olimpico precedente alla celebrazione delle assemblee elettive, o ricoprano, cariche in organi e/o strutture periferiche di altri Enti di Promozione Sportiva. I soci eletti alle cariche dell'Ente, non possono ricoprire cariche in altro Ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI.

#### Art.51 INCOMPATIBILITA'

Le cariche di:

- 1) Presidente Nazionale;
- 2) Vice Presidente Nazionale;
- 3) Componente Consiglio Nazionale;
- 4) Componente Consulta Nazionale dei Delegati;
- 5) Componente Collegio Revisori dei Conti;
- 6) Componente Organi di Giustizia;
- 7) Segretario Generale;

sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Ente.

Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di giustizia, il Segretario Generale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica sociale nell'ambito dell'Ente

La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale e Presidente dei Centri comunali.

La qualifica di arbitro è incompatibile con le cariche sociali e con la qualifica di insegnante tecnico.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni d'incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta per seconda.